

REGOLAMENTO DEI LABORATORI DEL SETTORE AGRARIO

Il presente documento viene redatto con lo scopo di regolamentare l'accesso nei laboratori da parte degli alunni e dei docenti e lo svolgimento delle esercitazioni e dei sopralluoghi per rilievi ed osservazioni.

I laboratori dell'Istituto presentano i seguenti settori operativi: orto-florovivaismo, vitivinicolo, frutticolo, viticolo, orticolo (sia in pieno campo che in coltura protetta), coltivazioni erbacee avvicendate (cereali, leguminose, foraggere), trasformazioni agroalimentari. Esiste un laboratorio multifunzionale fondamentale per l'apprendimento e l'acquisizione delle competenze da parte degli alunni. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle diverse attività conciliando l'attività didattica laboratoriale con la sicurezza sul lavoro degli alunni e dei docenti che accedono è necessario osservare rigorosamente le seguenti norme:

Art.1 Possono accedere nei laboratori gli alunni solo se accompagnati dai rispettivi insegnanti dell'Istituto per lo svolgimento di attività didattiche. È vietato agli alunni l'accesso o la permanenza durante le pause di ricreazione.

Art.2 Possono accedere inoltre alunni ed insegnanti dell'istituto negli orari e modi (per classi o per sottogruppi) indicati dal Dirigente scolastico per lo svolgimento delle esercitazioni previste nel piano delle attività annuali, deliberate dal Collegio Docenti e comunicate agli alunni con apposite circolari.

Art.3 Gli alunni, richiamando quanto già previsto dall'Art. 1), non possono accedere o permanere senza la presenza e la sorveglianza degli insegnanti. Al termine dell'esercitazione gli alunni devono sollecitamente e con compostezza fare rientro alla loro classe senza arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni in aula.

Art.4 Il docente deve preventivamente pianificare l'esecuzione dell'esercitazione pratica al fine di consentire agli addetti la predisposizione delle attrezzature ed i materiali necessari per attuare l'esercitazione.

Art.5 Gli alunni, durante le esercitazioni ed i sopralluoghi, sono tenuti ad osservare un comportamento rispettoso, non devono in alcun modo danneggiare volontariamente le coltivazioni, i locali, le attrezzature concesse in uso. Qualsiasi comportamento scorretto rilevato dal docente e dal tecnico dovrà essere puntualmente riportato nel Registro di Classe.

Art.6 È vietato introdurre bevande o cibi e qualsiasi altro oggetto o prodotto che possa arrecare danni o costituire pericolo. È vietato lasciare in deposito o abbandonare carte o altri oggetti nelle aree dell'istituto.

Art.7 Ogni alunno è tenuto a mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli altri alunni della classe ed al puntuale rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008 e di ogni altra vigente normativa.

Art.8 Gli alunni di ogni classe, prima di accedere per eseguire le esercitazioni previste, devono avere ricevuto dai docenti un'adeguata formazione in merito alla sicurezza sul lavoro, ai rischi ai quali sono esposti durante le diverse attività ed ai Dispositivi di Protezione Individuale obbligatori da indossare per la prevenzione degli infortuni.

Art.9 Ogni alunno, anche tramite la famiglia, ha l'obbligo di segnalare preventivamente al docente eventuali patologie ed altre situazioni soggettive ritenute rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività per consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti precauzionali.

Art.10 L'utilizzo di attrezzi manuali (badili, pale, forche, forbici o cesoie, decespugliatori, tagliasiepi, tosaerba) è consentito esclusivamente per scopi e finalità didattiche o per attività di apprendimento indicate dall'insegnante. Gli alunni, sotto la stretta sorveglianza dei docenti, devono utilizzare in modo rispettoso le attrezzature che vengono a loro concesse in uso evitando danneggiamenti volontari soprattutto a carico dei piccoli attrezzi a motore.

Art.11 È vietato prelevare o spostare attrezzi e qualsiasi oggetto o apparecchiatura e/o utilizzarli senza autorizzazione e controllo dell'insegnante e del Tecnico di settore in modo improprio.

Art.12 Non è consentito in alcun modo agli alunni l'utilizzo di mezzi agricoli o macchine operatrici.

Art.13 Al termine dell'esercitazione, l'attrezzatura utilizzata deve essere pulita e ricollocata a posto. I docenti e il Tecnico di settore sono tenuti a verificare che i locali utilizzati siano in ordine e puliti e che l'attrezzatura impiegata sia stata ricollocata negli appositi spazi. Eventuali mancanze, danneggiamenti o altri problemi saranno segnalati dal docente agli addetti dell'azienda e contestualmente provvederà a riportare quanto rilevato nel Registro di Classe. I prodotti finiti presenti nel magazzino del laboratorio agroalimentare non possono essere presi e consumati senza l'autorizzazione del docente.

Art.14 Ogni alunno dovrà indossare un abbigliamento consono all'attività ed alle condizioni climatiche del periodo. È obbligato all'utilizzo della tuta, la quale deve essere integra e pulita, guanti da lavoro e, ove necessari, occhiali di sicurezza. Durante le esercitazioni nel laboratorio agroalimentare è obbligatorio indossare indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi. In particolar modo si deve far uso di camice bianco, guanti in lattice, calzari e cuffia per capelli monouso. Gli alunni in difetto, non potranno essere ammessi allo svolgimento delle attività ed il docente annota nel Registro di Classe la mancanza dei Dispositivi di Protezione Individuale.

Art.15 Vanno segnalate immediatamente al docente e al Tecnico eventuali situazioni di pericolo rilevate e il verificarsi di qualsiasi eventuale infortunio.

Art.16 Gli alunni devono rimanere nell'area assegnata e muoversi all'interno solamente per quanto strettamente indispensabile.

Art.17 Non è consentito agli alunni eseguire attività diverse o alternative rispetto all'esercitazione o all'incarico indicato dal docente.

Art.18 È vietato l'uso dei cellulari durante le attività. Tuttavia durante l'esecuzione di sopralluoghi ed a discrezione del docente, l'uso del cellulare può essere ammesso esclusivamente per le finalità didattiche legate allo svolgimento dell'attività.

Art.19 Per quanto non diversamente specificato, si applicano integralmente le norme del regolamento d'istituto.